

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 11 dicembre 2009, ha ritenuto Demiraj Artan responsabile dei reati di induzione e sfruttamento della prostituzione e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Per quanto concerne i temi trattati nel ricorso in Cassazione, i Giudici hanno disatteso la censura sulla illegittimità del decreto di latitanza, perché preceduto dalle necessarie ricerche, e sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento a sensi dell'art. 603 comma 4 cod.proc.pen. ; sul punto, hanno osservato che, una volta ritenuta la latitanza correttamente dichiarata, deve concludersi nel senso che l'imputato, per la sua condotta, non abbia potuto in primo grado esercitare le facoltà probatorie che nel giudizio di appello non può più espletare.

Per l'annullamento della sentenza, Demiraj ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:  
= che le ricerche prodromiche alla latitanza sono state generiche insufficienti e non estese ai luoghi ove in passato era reperibile;  
= che è stato rimesso nel termine per proporre appello, nel presupposto che non avesse avuto contezza della prima sentenza, e tale situazione comportava necessariamente il diritto alla rinnovazione del dibattimento a sensi dell'art. 604 comma 4 cod.proc.pen. ; rileva che la differente interpretazione del testo normativo fornita dai Giudici si pone in contrasto con gli artt. 24 comma 2, 111 Cost.